Repertorio N. 40400

Raccolta N. 19937

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA "FONDAZIONE

Registrato a

F.I.D.A.P.A.

Roma 2

REPUBBLICA ITALIANA

il 30/04/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di aprile, essendo le ore quindici e minuti venti

n. 12428 serie 1T

€ 200,00

12 APRILE 2019, ore 15,20

In Roma, nel mio studio in Viale Gioacchino Rossini n.7

Avanti a me dr. Giovanni Berionne, Notaio in Roma, iscritto al ruolo di questo Distretto Notarile

E' presente

- sig.a Elia (cognome) Maria Candida (nome) nata a Cerva il 2 febbraio 1948, Codice Fiscale LEI MCN 48B42 C542D, domiciliata per la carica in Roma, ove appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente della "Fondazione F.I.D.A.P.A. (Federazione Italiana Donne Arti, Professioni, Affari) con sede in Roma, Via Piemonte n.32, Codice Fiscale numero 97532340011, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo al n.585/2008.

Detta Comparente, della identità personale del quale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere alla riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione e di redigerne il verbale.

Io Notaio, aderendo alla richiesta, dò atto delle risultanze

assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto,
la Comparente, la quale

DA' ATTO E DICHIARA

- che il Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione è stato regolarmente convocato in seconda convocazione in
 questo luogo e per questo giorno alle ore 15,00 ai sensi
 dell'articolo 11 del vigente statuto;
- la prima convocazione, prevista in questo luogo e per questo giorno alle ore 12,00 e' andata deserta;
- sono presenti e/o rappresentati, in forza di deleghe delle quali il Presidente dichiara di aver constatato la validità ed autenticità e che saranno conservate agli atti della Fondazione, numero undici Consiglieri su un totale di quindici Consiglieri, il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa della Comparente.

Per quanto sopra il Presidente dichiara validamente costituita

la presente adunanza con la maggioranza previste dall'articolo

9 del vigente statuto ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) presa d'atto e ratifica delle modifiche statutarie gia' deliberate nella seduta dell'1 marzo 2019;

- 3) locazione immobile e comunicazione del Condominio;
- 4) varie ed eventuali.

Prende quindi la parola il Presidente il quale fa presente che dopo l'entrata in vigore della legge di riforma del terzo settore, occorre procedere alla modifica dello statuto attualmente vigente, sia per adeguarlo alla nuova normativa, sia per eliminare alcune incongruenze che sono venute alla luce nell'applicazione pratica delle norme. Il Presidente illustra tali modifiche che non intaccano in alcun modo la volontà del fondatore e soprattutto lo scopo dell'Ente che rimane quello originario, opportunamente ampliato secondo il dettato della nuova normativa, e che si vuole rendere concretamente operativo su tutto il territorio nazionale.

Quindi fa presente la necessità di una riformulazione della disciplina statutaria che viene dallo stesso illustrata

In particolare si rende opportuno:

All'articolo 1:

modificare la denominazione in applicazione dell'art.37 del D.Lgv 117/2017, aggiungendo alla denominazione la locuzione ETS "Ente Filantropico"; detta modifica andrà in vigore alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore;

All'articolo 2:

prevedere una integrazione dello scopo per adeguarlo a quanto prescrive l'art.5 lettere v) e w) del citato D.lg.

All' articolo 3

prevedere l'istituzione di cinque sedi operative, e ciò per favorire la presenza capillare della Fondazione, oltre che l'adesione della stessa Fondazione a reti territoriali e nazionali previste dalla riforma del Terzo Settore.

All'Articolo 4:

prevedere una più dettagliata indicazione delle voci che compongono il patrimonio della Fondazione e i fondi utilizzati per la conduzione delle proprie attività

All'articolo 5:

introducendo in un nuovo articolo la possibilità di promuovere l'adesione di altri Enti pubblici e privati anche mediante l'apporto di forza lavoro per promuovere una collaborazione stabile che possa dare maggiore slancio e, nel contempo, possa portare al reperimento di risorse sia finanziarie che lavorative, in perfetta coerenza con le disposizioni legislative in materia e rinumerando quindi gli articoli successivi

All'articolo 5 (ora Articolo 6)

eliminando il Comitato Esecutivo quale organo, mentre il Collegio dei Revisori viene sostituito dall'Organo di controllo, così come stabilisce la nuova disciplina;

All'articolo 6 (che diviene 7)

meglio specificando i poteri del Presidente per evitare l'assunzione di iniziative non pertinenti e travalicanti le funzioni di competenza

All'articolo 8 (che diviene 9)

riducendo il numero dei consiglieri essendo quello attuale eccessivo in rapporto all'entità gestionale dell'attività della
Fondazione. Inoltre, in coerenza con quanto disposto dall'art.

5, viene prevista una duplice composizione del Consiglio di
Amministrazione a seconda se siano o meno presenti Fondazioni
aderenti.

All'articolo 9 (che diviene 10)

precisando le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione per coordinamento anche alle altre modifiche dello statuto All'articolo 10 (che diviene 11)

stabilendo più specificatamente le modalità di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, onde evitare la "prorogatio" ad oltranza e consentire al nuovo Consiglio di Amministrazione di entrare nei pieni poteri all'inizio del proprio mandato

All'articolo 12 (che diviene 13)

mediante soppressione della disciplina del Comitato Esecutivo organo che è risultato privo di utilità, ed inserendo la figura ed i compiti del segretario

All'articolo 13 (che diviene 14)

inserendo la durata in carica del tesoriere e precisando il contenuto del bilancio in conformità a quando disposto dal citato D.Lg.

All'articolo 14 (che diviene 15)

sostituendo al collegio dei revisori l'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 30 del D. L.gv. n. 117/2017



All'articolo 17 (che diviene 18)

eliminando il riferimento al Comitato Esecutivo

All'articolo 19 (che diviene 20)

modificandolo con quanto previsto dal D.Lg n. 117/2017 per la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento

All'articolo 20 (che diviene 21)

prevedendo il rimborso delle spese anche per i membri dell'organo di controllo

Il presidente propone quindi di inserire un nuovo articolo 22 in cui si richiami l'applicazione delle norme del Codice Civile e delle leggi applicabili in materia per tutto quanto non sia previsto dallo statuto e, poiche' alcune modifiche non avranno immediata efficacia, un nuovo articolo 23 contenente una norma transitoria che disciplini gli effetti delle modifiche

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo dello statuto
e sottopone poi il tutto all'approvazione del Consiglio

IL CONSIGLIO

udito quanto esposto dal Presidente, previa discussione, con votazione palese

ALLA UNANIMITA' DELIBERA

di approvare tutte le modificazioni come sopra esposte dal Presidente e di approvare il nuovo testo di statuto composto di 23 articoli, che viene quindi adottato dalla Fondazione.

Il Presidente consegna, quindi a me Notaio lo statuto nella sua redazione aggiornata che a sua richiesta viene da me Notaio allegato al presente atto sotto la lettera "B"

Il Consiglio di Amministrazione delibera quindi all'unanimità di delegare al Presidente tutti i necessari poteri per l'esecuzione della presente delibera, nonchè per apportare alla stessa tutte le eventuali modifiche, integrazioni o rettifiche che siano richieste in sede di iscrizione del presente verbale nei competenti uffici.

Null'altro essendovi a deliberare e non avendo alcuno richiesto la parola, la riunione viene sciolta dal Presidente alle ore

In relazione agli altri punti posti all'ordine del giorno il Presidente dell'assemblea, da atto che la trattazione degli stessi avrà luogo in seduta ordinaria senza verbalizzazione notarile.

Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, da me letto alla Comparente, che, a mia domanda, l'approva.

Scritto da persona di mia fiducia con macchina munita del prescritto nastro indelebile ed in parte di mia mano su due
fogli per sette pagine intere e fin qui della ottava e viene
sottoscritto alle ore sedici e minuti dieci.

F.to Maria Candida Elia

» Giovanni	Berionne, Notaio.	
	,	
7.8 3.3/7		

RACC. n. 48537

RIUNION DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA "FONDAZIONE F.I.D.A.P.A.

12 APRILE 2019
Consiglieri
Calzolaro Silvia Hollow
Calzolaro Silvia Alve Rolloho Idra Esterina pu delege Alve Rolloho
Finco Adele
Faraci Rosario Francesco Lese delega Corello Euros Poli-
Galantino Giulia
Gemelli Vitaliano
Elia Maria Candida Brezzi Francesca Elia Maria Candida Lloue Deiulide Slip en delega Ulouie Couro Me Slip
Brezzi Francesca fer delega Mangleworke Hy
Mazzella Caterina
Mazzanti Laura livi Atzillolety for delega
Perrone Cinzia Fiammetta
Russo Cali Rosalba Rosello Sierso Pole Taddei Giulia for delige Viller Pon Mr
Taddei Giulia Vihler Pon Mr
Ventre Maria Antonietta Wood Arbberty
Vetrino Bianca Misucolemico
Marie Candrela Plis
Silver Herry Holling

STATUTO FONDAZIONE

ART.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Fondazione denominata F.I.D.A.P.A,

(Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni, Affari) ETS
Ente Filantropico

ART.2 SCOPO

La Fondazione opera senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117/2017.

Scopo della Fondazione, che non ha fini di lucro, è quello di perseguire i fini statutari della International Federation of Business Professional Women. La Fondazione quindi si adopererà per migliorare lo stato economico sociale delle donne nel lavoro, favorendo il loro ingresso e la loro integrazione in tutte le occupazioni, e particolarmente in quelle non tradizionalmente femminili, ed a tutti i livelli della forza lavoro, con ciò perseguendo la promozione delle pari opportunità ex art. 5, punto w) della legge di riforma del terzo settore.

Promuoverà la cultura della legalità, della pace fra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici ex art. 5, punto v)

art. 5 Codice Terzo Settore.

Nel perseguimento di tali finalità, la Fondazione promuoverà l'informazione, la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento continuo delle donne, in modo che esse possano realmente accedere alle "pari opportunità" nella vita economica, professionale e sociale.

La Fondazione si propone di raggiungere gli scopi statutari di cui sopra mediante:

- l'istituzione di borse di studio e l'elargizione di contributi finanziari;
- la promozione di seminari e di corsi di formazione anche presso Istituti qualificati;
- la promozione di corsi di riqualificazione, per donne che intendono riprendere il lavoro interrotto per impegni familiari;
- il collegamento con altre Fondazioni aventi analoghi scopi;
- l'assunzione di qualunque altra iniziativa ritenuta utile al perseguimento dello scopo.

Art. 3 Sede

La Fondazione ha sede legale in Roma alla via Piemonte n.

32. Le sedi operative, in numero di cinque, sono istituite

presso la residenza della Presidente pro- tempore e delle

componenti del Consiglio di Amministrazione da individuare

all'inizio di ogni quinquennio.

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni immobili, nonché da donazioni, eredità e legati, provenienti da parte di persone fisiche e giuridiche e di quanti in genere intendano contribuire alla realizzazione degli scopi della Fondazione. Per il perseguimento dei propri fini, la Fondazione potrà disporre della rendita dei frutti civili di beni di proprietà e di ogni altra somma di denaro, che le pervenga da chiunque, e che non sia espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

Inoltre, per lo svolgimento della propria attività potrà reperire risorse principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti ed attività di raccolta fondi, nonché mediante la promozione dell'adesione di altri Enti pubblici e privati

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8

del Codice del Terzo settore.

ART. 5 - ADESIONI

La Fondazione promuove, anche al fine dell'incremento del patrimonio, l'adesione di altri Enti Pubblici e Privati, che perseguono gli stessi scopi statutari e che apportino risorse anche di natura lavorativa con regolarità e modalità previste da separati contratti di natura privata, da depositare presso l'Organo Governativo. In caso di adesioni, che sono limitate a due, la Fondazione assumerà la forma di "Fondazione di partecipazione" con la modifica della denominazione e con la composizione del Consiglio di Amministrazione prevista nel successivo art. 9, lettera B).

Art. 6 Organi della Fondazione Sono organi della Fondazione :

- 1)Il Presidente e il Vice Presidente
- 2) Il Consiglio di Amministrazione
- 3) Il Tesoriere
- 4) L'Organo di Controllo, costituito da un componente effettivo e da uno supplente

ART.7- IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

Dura in carica 5 anni e potrà essere rieletto per una sola volta. Dopo il secondo incarico potrà essere rieletto allorquando sia trascorso un periodo pari o superiore alla

durata del mandato precedente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione, compreso quello di nominare procuratori per lo svolgimento di singole incombenze, ad esclusione della nomina di avvocati per l'instaurazione o la resistenza in giudizio della Fondazione, per la cui nomina è necessaria la delibera del Consiglio di Amministrazione

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione delle cui delibere cura l'esecuzione. Firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma quando si renda necessario; adotta , in caso d'urgenza, ogni provvedimento non procrastinabile e lo sottopone, nel più breve tempo possibile, alla ratifica del Consiglio di Amministrazione

ART. 8 - IL VICE PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed esercita eventuali attribuzioni che gli vengono delegate dagli altri organi.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Composizione

A) Il Consiglio di amministrazione è composto di non più di 7 membri , così ripartiti:

- 1) tre membri saranno nominati dal Consiglio Nazionale della Federazione Fidapa tra le socie dell'Associazione che non rivestono cariche sociali in seno alla Federazione stessa;
- 2) tre membri verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione in carica e saranno scelti tra persone che abbiano, in qualche modo, illustrato, con la loro opera, il mondo del lavoro, della cultura, dell'arte, della scienza.
- 3) un Tesoriere, che sarà eletto dai componenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) ;
- B) In caso di adesioni di altre Fondazioni e/o Associazioni il Consiglio di Amministrazione sarà composto di non più di 11 membri, così ripartiti:
- 1) tre membri saranno nominati dal Consiglio Nazionale della Federazione Fidapa tra le socie dell'Associazione che non rivestono cariche sociali in seno alla Federazione stessa;
- 2) tre membri verranno nominati dal CdA in carica e saranno scelti tra persone che abbiano, in qualche modo, illustrato, con la loro opera, il mondo del lavoro, della cultura, dell'arte, della scienza;
- 3) 2 membri saranno nominati da ogni Fondazione e/o associazione aderente, che non possono essere superiore a due.
- 4) un Tesoriere, che sarà eletto dai componenti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3).-

Tutti i consiglieri durano in carica 5 anni e possono essere

rinominati solo per un altro quinquennio. Dopo la scadenza dell'eventuale doppio incarico, tutti i consiglieri potranno essere rieletti allorchè sia trascorso un periodo pari o superiore alla durata del mandato precedente.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente, il consigliere verrà sostituito con le stesse modalità con cui era stato nominato il consigliere da sostituire. In tal caso il suo incarico cesserà allo scadere del quinquennio, in modo che i consiglieri vengano a scadere tutti al maturare del quinquennio.

Il presente articolo andrà in vigore alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, ossia alla data del 15ottobre 2020.

ART. 10 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari

per l'amministrazione, ordinaria e straordinaria, della

Fondazione

In particolare:

- a) approva i bilanci;
- b) delibera i regolamenti;
- c) delibera su accettazioni di donazioni, lasciti, eredità, destinate ad accrescere il patrimonio;
- d) nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere,l'Organo di controllo,
 - e) delibera su eventuali adesioni di Fondazioni e/o

Associazione

- f) delibera, con la maggioranza dei due terzi, su eventuali modifiche dello Statuto da sottoporre all'Autorità tutoria;
- g) decide su affari che gli vengono sottoposti dagli altri organi della Fondazione;
- h) fornisce le direttive circa i piani di lavoro della Fondazione ed i programmi della stessa;
- i) delibera, in generale, su tutti gli affari, anche di straordinaria amministrazione, che interessano la Fondazione e, in particolare, per intentare azioni giudiziarie o resistere in giudizio;
- 1) può nominare un Comitato Scientifico a cui affidare determinate iniziative.

Inoltre, prima dello scadere del mandato, nomina tre componenti esterni, che faranno parte del nuovo Consiglio di Amministrazione, di cui al punto 2) delle lettere A) e B) dell'art. 9

ART. 11- RINNOVO DEL COSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prima della scadenza del quinquennio, che deve coincidere con il 5°anno solare, entro il 15 ottobre, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dei membri esterni di cui al punto 2 delle lettere A) e B) dell'art. 9. Entro la stessa data, il Presidente invita la Federazione e gli altri eventuali enti aderenti a procedere alla designazione dei membri di cui al punto 1) delle lettere A) e B) e al

punto 3 della lettera B) dell'art. 9, che dovrà avvenire entro il 15 novembre. Ricevuta la designazione, il Presidente pro-tempore procederà alla convocazione dei membri designati. In tale seduta, assumerà le funzioni di presidente il componente più anziano, per procedere a quanto prescritto dall'art. 9 entro il 20 dicembre, in modo che il nuovo CdA potrà assumere pienamente le sue funzioni all'inizio del quinquennio.

ART. 12 - CONVOCAZIONI E DELIBERE

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell' ordine del giorno, a mezzo e-mail da inviarsi almeno cinque giorni prima, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno.

In seduta straordinaria, si riunisce ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

In casi di eccezionale urgenza, la convocazione potrà avere luogo, sempre via e-mail, con preavviso di tre giorni.

Nell'avviso di convocazione, dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora di una prima e di una seconda convocazione.

La seconda convocazione potrà essere fissata nello stesso giorno della prima, ma a non meno di un'ora di distanza.

In prima convocazione la seduta è valida solo se siano presenti la metà più uno dei componenti. In seconda

convocazione è valida qualunque sia il numero dei consiglieri presenti

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ogni consigliere può farsi rappresentare da un altro consigliere con delega scritta.

Nessun consigliere può avere più di una delega.

In caso di urgenza e ogni qual volta si dovrà deliberare su un singolo affare, la deliberazione può essere assunta anche mediante consultazione telematica con la manifestazione di assenso o dissenso motivato, comunicata via e-mail.

ART. 13. II SEGRETARIO

Il segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti e affianca il presidente nel disbrigo delle pratiche amministrative.

Cura la stesura dei verbali delle riunioni e, in generale, ogni formalità necessaria per l'attività della Fondazione.

Art. 14. IL TESORIERE

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, e deve possedere conoscenze specifiche in materia contabile e finanziaria.

Fa parte del Consiglio di Amministrazione e curerà la redazione del bilancio preventivo e consuntivo in conformità alle norme di legge ed in particolare all'art. 12 del D. Lgs

n. 117/2017 e ogni formalità necessaria alla gestione dell'attività della Fondazione, affiancando il Presidente nelle operazioni contabili. L'incarico è gratuito , ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato per una sola volta. Dopo la scadenza dell'eventuale secondo incarico, il Tesoriere può essere nominato allorchè sia trascorso un periodo pari o superiore alla durata del precedente mandato.

Il bilancio deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche

ART. 15- L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, costituito da un componente effettivo e da uno supplente, così come previsto dall'art. 30 del D.Lgv n. 117/2017, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Dura in carica 5 anni e può essere rinominato per una sola volta. Dopo la scadenza dell'eventuale secondo incarico, può essere rinominato allorchè sia trascorso un periodo pari o superiore alla durata del precedente mandato. Deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia. L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza nonchè dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

Esso inoltre esercita il controllo contabile.

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1º Gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 17 - CONTABILITA'

La contabilità della Fondazione deve essere tenuta in conformità alle norme di legge applicabili in materia a cura del Tesoriere.

. 18 - VERBALI

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico sul registro regolarmente bollato e numerato in ogni pagina e/o in forma digitale.

ART. 19 - BENEFATTORI

Presso la Fondazione è istituito l'albo dei benefattori, nel quale sono iscritte, di diritto, le fondatrici di cui all'atto costitutivo, e vengono successivamente iscritti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano comunque effettuato delle elargizioni e/o donazioni, contribuendo così al perseguimento dei fini statutari.

ART. 20 - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Se lo scopo di essa diviene impossibile, o di scarsa utilità, o se il patrimonio diventa insufficiente, e, in generale

quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 28,

l°comma, c.c. - la Fondazione si estingue.

In caso di estinzione o scioglimento , da qualsiasi causa determinati, tutti i beni saranno devoluti previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, in favore di un Ente del Terzo Settore che sarà designato dal Consiglio di Amministrazione in carica, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

Qualora del patrimonio della Fondazione facciano parte beni immobili, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nominerà, tra i propri membri, un liquidatore, che provveda alla vendita di tali beni, devolvendo poi il ricavato in favore dell'Ente designato.

ART. 21 - GRATUITA' CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite. I consiglieri e l'Organo di controllo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni degli organi statutari secondo le modalità e termini che saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 22

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa
riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi
applicabili in materia.

Art.23 - NORMA TRANSITORIA E FINALE

- 1) La modifica di cui all'art. 1 andrà in vigore alla data dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; per cui, fino a quella data, la denominazione della Fondazione è F.I.D.A.P.A. (Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni, Affari) ONLUS;
- 2) Le modifiche di cui agli artt. 2, 4, 5, ad eccezione del secondo comma, e 7 saranno immediatamente operative ;
- le modifiche di cui agli artt. 6, 9, 10 lett. d), 13, 14 e 15 andranno in vigore dall'inizio dell'anno 2021, ossia al rinnovo del Consiglio di amministrazione attualmente in carica, il cui mandato è prorogato al 31 dicembre 2020, per consentire l'applicabilità dell'art. 11 per come modificato;
- 4) nelle more dell'entrata in vigore di tutte le norme statutarie, così come modificate, si dispone che, per meglio coordinare le attività su tutto il territorio nazionale, siano istituite 5 sedi operative presso la residenza delle componenti dell'ancora in carica Comitato Esecutivo;
- 5) la presente disposizione cesserà di avere efficacia al 31 dicembre 2020.

F.to Maria Candida Elia